CAMERA DEI DEPUTATI

N. 426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABBRI FRANCESCO, BORGHI, BUZZI, PATRINI, RAMPA, LEONE RAFFAELE, TITOMANLIO VITTORIA, ARMATO, SCALIA, BERTÈ, SAVIO EMANUELA, GAGLIARDI, MIOTTI CARLI AMALIA, DALL'ARMELLINA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, CALVETTI, RACCHETTI, DE ZAN

Presentata il 13 settembre 1963

Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non è la prima volta che vengono presentate proposte di legge riguardanti gli insegnanti non di ruolo e certamente non sarà l'ultima, se non si procede ad una modifica sostanziale dei criteri di assunzione.

Da parte di questi stessi proponenti, del resto, è stata già intrapresa un'iniziativa parlamentare riguardante: « Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo » (proposta n. 58) la quale ha lo scopo di disciplinare più organicamente tutte le disposizioni di legge riguardanti i diritti ed i doveri del personale non di ruolo della scuola elementare, e propone, nelle norme transitorie, alcuni concorsi speciali, necessari per sanare alcune situazioni esistenti tra il personale non di ruolo.

Ritenendo, però, che la citata iniziativa, per il suo contenuto di riordinamento di disposizioni legislative e di istituzione di uno stato giuridico per il personale non di ruolo, debba essere esaminata necessariamente nel quadro dei nuovi orientamenti e criteri di riforma della pubblica Amministrazione, i proponenti hanno ritenuto opportuno non ritardare ulteriormente la possibilità di esame delle disposizioni riguardanti i concorsi speciali, rendendo le stesse oggetto della presente proposta di legge.

Oggi, di regola, il reclutamento del personale avviene mediante la nomina in ruolo di quei candidati che, ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105-175, vengono iscritti in una graduatoria di merito.

La limitazione esistente, l'eccessivo punteggio messo a disposizione per la valutazione dei titoli, nonché l'insufficienza dei posti, danno luogo a gravi situazioni per cui diversi candidati, che pur hanno conseguito ottimi voti nelle prove di esame, non riescono ad ottenere la nomina in ruolo.

Si rende pertanto indispensabile riproporzionare i punteggi per avere una selezione più qualificata, e non porre il limite di 105 alla possibilità di assunzione.

A parte l'esistenza di tale squilibrio, vi è poi un problema di fondo da esaminare attentamente.

Può ritenersi giusto ed equo chiedere a coloro che hanno lodevolmente superato le prove di esame, di ripetere altre prove per poter ottenere l'assunzione in ruolo?

Su tale punto la commissione della riforma della pubblica Amministrazione, nelle conclusioni riportate nella recente relazione Medici, si è espressa negativamente nel senso che, rilevata la necessità che la procedura per l'ammissione ai concorsi e quella di esame si svolgano con tecniche diverse, ha ritenuto che debbano essere ridotti al minimo gli attuali esami scritti e orali.

La presente proposta di legge serve proprio in stabilire dei criteri nuovi per la nomina in ruolo dei maestri che partecipano ai concorsi magistrali, come l'emanazione dei bandi non oltre il 31 agosto di ogni biennio, la attribuzione alle commissioni giudicatrici di 50 punti soltanto per la valutazione dei titoli, l'iscrizione in una graduatoria ad esaurimento dei candidati che hanno riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore ai 7 decimi, senza quindi alcun riferimento al punteggio di 105.

La formazione della graduatoria ad esaurimento consentirà un reclutamento annuale di insegnanti che sono già stati selezionati in un concorso, offrendo così all'Amministrazione maggiori garanzie, eviterà nell'avvenire il super affollamento tipico nei concorsi magistrali con le ben note conseguenze, impedirà il manifestarsi di disagi e malcontenti che si concretano in richieste e pressioni continue di provvedimenti speciali, costituirà insomma una adeguata soluzione perché situazioni provvisorie ed incerte siano finalmente eliminate.

L'introduzione di questo nuovo criterio di assunzione del personale non di ruolo, basato essenzialmente sulla valorizzazione dei risultati conseguiti nei concorsi, non può evidentemente che comportare, come immediata conseguenza, l'approvazione di una norma transitoria che tenga conto delle situazioni di fatto esistenti, cercando di offrire al personale interessato, se non l'immediata assunzione in ruolo, almeno il conseguimento di quel titolo – votazione non inferiore a sette decimi nelle prove di esame – che, secondo la presente proposta, risulta necessario per essere iscritti nella graduatoria ad esaurimento.

Così si prevedono, nella prima attuazione della presente proposta di legge, due concorsi speciali, uno per titoli, l'altro per titoli ed esami, i quali non solo consentiranno di offrire una soluzione quanto più possibilmente soddisfacente ai problemi che assillano gli insegnanti elementari non di ruolo, tenuto conto di alcune particolari situazioni e in rispondenza ad un doveroso criterio di umanità e di equità, ma anche e principalmente soddisferanno alla fondamentale esigenza dell'Amministrazione di poter avere a disposizione un personale di notevole esperienza e di provata dedizione all'insegnamento.

Pertanto si indicano qui di seguito in sintesi, i provvedimenti che si intendono suggerire.

Con l'articolo 1 il Ministero autorizza i Provveditori a bandire ogni due anni e non oltre il 31 agosto il concorso magistrale.

È vero che l'Amministrazione ha quasi sempre provveduto a bandire nel giro di un biennio il concorso magistrale, ma non sono mai stati osservati gli stessi periodi di tempo. Con la data del 31 agosto si vuole da un lato stabilire una regolarità di emanazione dei bandi da parte dell'Amministrazione e nel contempo assicurare una certezza alle attese degli interessati.

Per consentire che la valutazione dei titoli non sia determinante ai fini della posizione nella graduatoria di merito e si possano pertanto considerare, nel loro giusto valore, le prove di esame, si propone l'attribuzione alla commissione giudicatrice di 150 punti, dei quali 100 riservati per le prove di esame e soltanto 50, anziché 75, per la valutazione dei titoli (articolo 2).

Per quegli insegnanti non di ruolo che hanno riportato, nelle prove di esame una votazione non inferiore ai 7 decimi e con non meno di 6 decimi in ciascuna prova, si prevede l'iscrizione in una graduatoria provinciale secondo il miglior punteggio (articolo 3).

Gli iscritti nella graduatoria provinciale saranno assunti con decorrenza 1° ottobre di ogni anno scolastico, in ragione del 40 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili a tale data (articolo 4).

L'articolo 5 prevede due concorsi speciali:

1°) concorso per titoli, riservato agli insegnanti non di ruolo che abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105-175;

2°) concorso per titoli ed esami riservato agli insegnanti non di ruolo che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) aver superato le prove di esame ottenendo una votazione complessiva inferiore a 105/175 ed aver almeno 2 anni di servizio prestato nell'ultimo decennio;

b) aver prestato servizio per non meno di 5 anni.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati il servizio di cui alla lettera *b*) è ridotto a 2 anni.

Ai predetti concorsi speciali possono partecipare anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano superato i limiti di età previsti dalle leggi vigenti per la partecipazione ai concorsi.

Con l'articolo 6 si prevede il contingente dei posti da mettere a concorso, che è pari al 30 per cento di quelli che risultano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Infine l'articolo 7 stabilisce che gli esami del concorso speciale per titoli ed esami consistono in una prova orale di cultura ed in una lezione.

Per le ragioni sopra esposte e per la natura dei provvedimenti che si propongono, intesi non ad una sistemazione provvisoria e contingente delle varie situazioni del personale non di ruolo, ma ad una soluzione delle stesse quanto più possibilmente definitiva e soddisfacente, si confida in un benevolo sollecito esame ed approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione autorizza i Provveditori agli studi a bandire ogni due anni e non oltre il 31 agosto il concorso magistrale per la propria provincia.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e soprannumerario che, in base alle norme vigenti, risultano vacanti alla data del bando e a quella del primo ottobre successivo.

ART. 2.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, di 150 punti, di cui 100 per le due prove d'esame e 50 per la valutazione dei titoli.

La tabella di valutazione dei titoli è stabilita dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati che hanno superato le prove di esame ottenendo in ciascuna di esse non meno di sei-decimi sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.

L'ordine di iscrizione è determinato dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti nelle prove d'esame e da quelli attribuiti ai titoli e disposta dal Provveditore agli studi.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine della graduatoria e tenendo conto delle riserve e preferenze previste dalle leggi in vigore.

ART. 3.

Gli insegnanti non di ruolo non dichiarati vincitori e che hanno ottenuto nelle prove d'esame una votazione media non inferiore ai sette-decimi con non meno di sei-decimi in ciascuna prova vengono iscritti in una gra-

duatoria provinciale secondo il miglior punteggio complessivo delle prove d'esame e dei titoli, ottenuto nel concorso.

A parità di punteggio, la preferenza di iscrizione è riconosciuta all'insegnante non di ruolo che abbia superato le prove d'esame in un concorso bandito in data anteriore.

In caso di parità di condizioni di cui al comma precedente, valgono i criteri preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria viene aggiornata e pubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

ART. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale di cui al precedente articolo, sono assunti con decorrenza 1° ottobre di ogni anno scolastico in ragione del 40 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili a tale data.

ART. 5.

Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione autorizza il Provveditore agli studi a bandire, nei modi e nei termini previsti dalle norme in vigore, i seguenti concorsi:

1°) concorso speciale per titoli riservato, indipendentemente dai limiti di età, agli insegnanti non di ruolo che nei precedenti concorsi, indetti dal Provveditorato agli Studi, o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Siciliana, abbiano ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105-175;

2°) concorso speciale per titoli ed esami riservato, indipendentemente dai limiti di età, agli insegnanti non di ruolo che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano superato le prove di esame in precedenti concorsi indetti dal Provveditorato agli Studi o dall'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione Siciliana, ottenendo una votazione complessiva inferiore a 105/175, ed abbiano prestato nell'ultimo decennio almeno due anni di servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a buono;

b) abbiano prestato servizio nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiate o sussidiarie, per non meno di 5 anni, con qualifica non inferiore a buono.

Per gli insegnanti combattenti ed assimilati la durata del servizio di cui alla lettera *b*) è ridotta a due anni.

ART. 6.

Il contingente dei posti da mettere a concorso per ciascun tipo di concorso speciale è pari al 30 per cento di quelli che risultano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso speciale per titoli, di cui al n. 1°) del precedente articolo, non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso per titoli ed esami di cui al n. 2°) e viceversa.

ART. 7.

Gli esami del concorso speciale di cui al n. 2 dell'articolo 5 consistono in una prova orale di cultura ed in una lezione.

La prova orale di cultura deve servire a verificare il grado di preparazione professionale dell'insegnante, mediante l'accertamento della conoscenza dei più importanti indirizzi pedagogici e didattici relativi all'insegnamento nelle scuole elementari.

La lezione che il candidato deve svolgere oralmente dinanzi alla Commissione consiste nell'impostazione didattica di un argomento scelto nel quadro dei programmi scolastici vigenti.

L'argomento della lezione è sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa.